



FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI
PER IPOVEDENTI E CIECHI

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE

Approvato dal Consiglio Federale in data 22 aprile 2022

Premessa

L'attività di formazione rappresenta un caposaldo di ogni organizzazione, in quanto deve garantire che tutte le figure attive che operano all'interno del movimento, quali tecnici, formatori, giudici di gara, dirigenti, accompagnatori, etc..., contribuiscano alla crescita dello stesso e soprattutto dell'atleta che ne è il beneficiario principale.

Lo Statuto Federale individua nell'attività di formazione uno degli obiettivi connessi ai fini istituzionali della FISPIC assegnando al Consiglio Federale esplicita competenza in materia per l'emanazione del presente regolamento e l'approvazione dei piani di studio e delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche federali, in base alle linee guida del Sistema Nazionale Qualifiche del CIP (di seguito SNaQ CIP) approvate dalla Giunta Nazionale del CIP con delibera n° 428 del 29 marzo 2021.

Nella stesura del presente Regolamento la scrivente si ispirerà a due concetti fondamentali nel campo della formazione: la qualifica e la competenza. La qualifica come certificazione formale acquisita attraverso il raggiungimento di competenze effettivamente rispondenti ai bisogni delle attività da svolgere; la competenza come capacità di utilizzare non solo conoscenze, ma anche abilità, attitudini personali, sociali e metodologiche in situazioni reali.

In tale ottica la FISPIC per mezzo del preposto Ufficio porrà in atto sistematicamente corsi di formazione per le diverse figure federali descritte nel proseguo, nonché frequenti corsi di aggiornamento, ovvero ogni qualvolta se ne verifichi la necessità a seguito di modifiche regolamentari e/o organizzative, in quanto il raggiungimento di risultati positivi non è mai frutto di interventi occasionali o saltuari e poco sistematici; occorre una vera e propria strategia formativa che richiede un respiro non di breve periodo, ma un'ottica pluriennale di programmazione e di interventi.

Art. 1

La Commissione per la formazione federale

- 1.1 Il Consiglio Federale delibera l'istituzione della Commissione per la Formazione federale, composta almeno da tre componenti, di cui uno con funzione di "Responsabile della Formazione", con specifici requisiti in materia. La Commissione è coordinata dal Presidente Federale o da un Consigliere Federale munito di apposita delega.
- 1.2 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina il Responsabile per la Formazione, ruolo che può essere svolto:
- da un membro del Consiglio Federale, con specifica delega e solo se in possesso delle specifiche competenze in materia di formazione;
 - da una risorsa dedicata nominata specificatamente, in possesso dei requisiti necessari in materia di formazione, previa valutazione del Curriculum Vitae.
- 1.3 Il Consiglio Federale nomina altri componenti della Commissione tra:
- i membri del Consiglio Federale;
 - risorse dedicate, nominate specificatamente, previa valutazione del Curriculum Vitae.
- 1.4 La Commissione per la Formazione federale si occupa della progettazione e della programmazione formativa, adoperandosi per la realizzazione degli obiettivi individuati nel presente Regolamento, interfacciandosi, per la concreta attuazione degli stessi, con le altre strutture federali.
- 1.5 La Commissione Formazione ha i seguenti compiti:
- a) stilare il Regolamento della Formazione e apportarvi le eventuali modifiche;
 - b) verificare il funzionamento del Regolamento della Formazione, con una relazione annuale sull'attività svolta e i risultati raggiunti da sottoporre all'analisi del Consiglio federale;
 - c) elaborare i percorsi formativi delle figure indicate nel presente Regolamento;
 - d) stabilire i contenuti della formazione e definire i moduli formativi per ogni figura tecnica e/o professionale;
 - e) individuare i Formatori delle varie aree tematiche e proporre l'inserimento all'Albo Formatori FISPIC dei soggetti ritenuti esperti del settore, previa valutazione del Curriculum Vitae da parte della Commissione Formazione;
 - f) nominare i componenti delle Commissioni d'esame;
 - g) aggiornare annualmente gli albi federali istituiti;

- h) coordinare i rapporti con la Scuola Nazionale dello Sport e con le Scuole Regionali dello Sport del CONI, con l'Ufficio Studi, Ricerche e Formazione del C.I.P., con gli Atenei Universitari;
 - i) valutare le richieste di riconoscimento dei Centri di Formazione, esprimendo il proprio parere in merito e sottoponendole all'autorizzazione del Consiglio Federale;
 - j) verificare l'attuazione e l'applicazione delle convenzioni e dei protocolli d'intesa sottoscritti dalla Federazione in tema di formazione;
 - k) curare la produzione di testi e di materiale formativo di cui dotare i Centri di Formazione;
 - l) promuovere eventi culturali e scientifici (convegni, seminari, convention, etc...) su tematiche inerenti l'attività federale.
- 1.5 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme e le disposizioni della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi.

Art. 2

L'attività di Formazione

- 2.1 I percorsi formativi per il riconoscimento delle qualifiche federali, di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento, sono deliberati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Formazione e pubblicati ufficialmente sul sito istituzionale della FISPIC.
- 2.2 I percorsi formativi stabiliscono, per ogni qualifica, i requisiti di accesso degli aspiranti, le modalità di svolgimento dei corsi, gli strumenti didattici utilizzati, i contenuti trattati, i costi, le modalità di esame e quant'altro necessario.
- 2.3 È fatto obbligo, per tutti i discenti dei corsi di formazione, tesserarsi individualmente alla FISPIC, qualora non risultino già tesserati per una Società ad essa affiliata, pena la nullità della domanda di iscrizione al corso.
- 2.4 I percorsi formativi possono essere soggetti nel tempo a integrazioni e a revisioni periodiche, sia dei contenuti, sia delle metodologie utilizzate, in relazione all'evolversi delle necessità didattiche.
- 2.5 I corsi di aggiornamento, come da Linee Guida dello SNaQ CIP, sono a cadenza quadriennale; i tesserati in possesso di qualifica di carattere tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dalla FISPIC, la cui frequenza subordina la permanenza dell'iscrizione all'albo federale di appartenenza come meglio specificato al successivo art. 6 del presente Regolamento; i corsi di aggiornamento non prevedono il conferimento di ulteriori qualifiche;

- 2.6 Il Consiglio Federale su proposta della Commissione della Formazione, delibera l'istituzione di ulteriori corsi di aggiornamento, per ogni singola qualifica federale, in caso di modifiche di regolamenti sportivi, nonché si ritenga necessario approfondire le diverse tematiche, fornire ai tecnici e a tutte le altre figure nuovi strumenti operativi; tali corsi di aggiornamento non prevedono il conferimento di ulteriori qualifiche.
- 2.7 L'attività di formazione in base al percorso formativo SNaQ CIP comprende l'organizzazione di:
- a) Corsi di formazione di base;
 - b) Corsi di formazione per tecnici di primo/secondo/terzo/quarto livello;
 - c) Corsi di formazione per: dirigenti di società, giudice di gara – arbitro, educatore all'avviamento, formatori;
 - d) Altri corsi di formazione stabiliti dalla Federazione;
 - e) Corsi di aggiornamento;
 - f) Corsi di specializzazione per tecnici di primo/secondo/terzo livello.
- 2.8 I corsi di cui alle lettere e) e f) del precedente punto 2.7, sono di esclusiva pertinenza della Federazione, pertanto la Commissione della Formazione presenta proposta e progetto al Consiglio Federale, cui spetta deliberare per l'accettazione del corso.
- 2.9 I corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 2.7, sono organizzati dalla Federazione o possono essere assegnati ad A.S.D. affiliate Fispic o centri di formazione riconosciuti dalla Fispic che ne fanno esplicita richiesta; per espletare il corso si devono garantire: strutture idonee per l'organizzazione di tali corsi, sia per la parte teorica che per la parte pratica, i formatori, il materiale, di atleti dimostratori etc...
- 2.10 Il parere d'idoneità dei corsi e delle strutture spetta alla Commissione della Formazione di cui all'art 9.

Art. 3

Ruoli e Qualifiche Federali

I ruoli e le relative qualifiche federali riconosciute dalla FISPIC sono:

- 3.1 Ruoli Tecnici
- 3.2 Formatore;
- 3.3 Ufficiale di gara;
- 3.4 Classificatore.

3.1 Ruoli Tecnici

Sulla base di quanto stabilito dal SNaQ dei tecnici sportivi emanato dal CIP vengono individuati quattro livelli per tecnici sportivi paralimpici e un livello di formazione di base e nello specifico:

- Formazione di Base: Assistente Tecnico di disciplina;
- Primo livello: Istruttore Tecnico;
- Secondo livello: Allenatore;
- Terzo livello: Allenatore Capo;
- Quarto livello: Tecnico di quarto livello.

- **Il primo e secondo livello afferiscono esclusivamente al mondo societario.** Ciascun tecnico tesserato con le società FISPIC dovrà essere in possesso della qualifica suddetta.
- **Il terzo e quarto livello riguardano più specificatamente i ruoli tecnici federali.** Ciascun componente degli Staff Tecnici Nazionali di disciplina deve essere in possesso della qualifica di almeno terzo livello. Per incarichi tecnici di responsabilità e coordinamento (es Direttore Sportivo o similari) sarà necessario il possesso della qualifica di quarto livello.

In deroga a quanto suddetto è comunque data facoltà al Presidente Federale, valutati i requisiti tecnico sportivi personali dell'interessato, deliberare *ope legis* e in via del tutto eccezionale, l'attribuzione di una qualifica federale di carattere tecnico a coloro che abbiano maturato nella specifica disciplina debite competenze e una valida esperienza pregressa in materia.

Il Presidente federale può, per esigenza, nominare tecnici con qualifica SNaQ CONI e non solo con

qualifica SNaQ CIP, purché la disciplina sia presente in entrambe le organizzazioni. Inoltre nominare tecnici iscritti in albi di altre FSP, riconoscendo il primo livello di “aiuto allenatore” come titolo transitorio per il tesseramento del tecnico; tale titolo deve essere accompagnato da una dichiarazione di intenti da parte del tecnico, ad intraprendere il percorso formativo paralimpico FISPIC, entro un anno dal tesseramento, nonché obbligo da parte della FISPIC organizzare corsi necessari al fine di consentire l’adeguamento del tecnico, come prevedono le Linee Guida SNaQ del CIP.

Formazione di Base: Assistente Tecnico di disciplina

È una figura di supporto. Il corso di formazione per assistente tecnico di disciplina ha l’obiettivo di preparare personale qualificato in grado di gestire le necessità dell’atleta paralimpico nel contesto di allenamento e/o gara. Lo staff di supporto in ambito paralimpico può contribuire a ridurre notevolmente i compiti che ora sono assegnati agli istruttori e/o allenatori.

Il citato corso è rivolto alle tante persone (familiari, volontari, ecc. ecc.) che, a vario titolo, gravitano nell’ambito paralimpico di base e che possono essere fondamentali nel percorso iniziale sportivo degli atleti.

Requisiti	Nessun requisito di partecipazione
Durata	16 ore
Parte generale	70% del monte ore: storia del paralimpismo, introduzione agli aspetti della disabilità visiva; aspetti psicologici.
Parte specifica	30% del monte ore: ruolo e mansioni dell’assistente tecnico nel contesto sportivo della disciplina di riferimento, prevenzione e sicurezza.
Tirocinio	10 ore di tirocinio presso società affiliata FISPIC con supervisione di un Tecnico di secondo livello.
Prova d’esame	Test scritto a risposta multipla (facoltativo), colloquio attitudinale

Primo Livello: Istruttore Tecnico

Il corso di formazione per istruttore tecnico ha l'obiettivo di fornire competenze generali relative all'insegnamento e competenze tecniche specifiche rispetto alla disciplina federale.

Tale qualifica consente di allenare nelle massime manifestazioni federali delle seguenti discipline:

Showdown – Calcio a 5 B2/3 – Blind Tennis – Scacchi.

Opera nello sport di base/settore promozionale per le discipline paralimpiche Calcio a 5 B1 – Goalball –

Judo.

Requisiti	L'essere in possesso di un brevetto di pari livello della disciplina olimpica di riferimento (se esistente) permette di accedere ad un corso di formazione a monte ore ridotto (PERCORSO 1.A). In caso di mancanza di questi requisiti il candidato accederà ad un corso di formazione di durata maggiore con integrazione dei contenuti tecnici di disciplina (PERCORSO 1.B).
Durata	PERCORSO 1.A: durata 24 ore - PERCORSO 1.B: durata 40 ore
Parte generale	60% del monte ore: storia del paralimpismo, aspetti clinici della disabilità visiva, aspetti psicologici, tappe evolutive, aspetti educativi, metodologia dell'insegnamento, centri di avviamento allo sport paralimpico.
Parte specifica	40% del monte ore: aspetti tecnici e didattici relativi alla gestione dell'atleta ipovedente e/o cieco, avviamento alla pratica sportiva, introduzione agli aspetti regolamentari di disciplina.
Tirocinio	20 ore di tirocinio presso società affiliata alla FISPIC con supervisione preferibilmente di un tecnico di terzo livello o in alternativa di uno di secondo livello con almeno 4 anni di esperienza.
Prova d'esame	Produzione elaborato sul tirocinio, test scritto a risposta multipla, colloquio di verifica.
Corsi di specializzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Istruttore Giovanile • Istruttore Tecnico Multidisciplinare

Secondo Livello: Allenatore

Il corso di formazione per allenatore ha lo scopo di offrire competenze specifiche relative all'allenamento. Tale qualifica consente di allenare nelle massime manifestazioni federali di ogni disciplina. Si può accedere dopo aver conseguito la qualifica di primo livello.

Requisiti	<p>Percorso 2.A: essere in possesso del titolo di primo livello SNaQ/CIP come ISTRUTTORE TECNICO.</p> <p>Percorso 2.B: i tecnici in possesso del brevetto di secondo livello SNaQ/CONI potranno accedere al corso di formazione di secondo livello SNaQ/CIP in deroga al possesso del titolo di primo livello SNaQ/CIP.</p>
Durata	Percorso 2.A: 40 ore Percorso 2.B: 28 ore
Parte generale	50% del monte ore: fisiologia, biomeccanica, alimentazione, normativa anti-doping, metodologia dell'allenamento, nozioni di preparazione atletica, nozioni di psicologia dello sport.
Parte specifica	50% del monte ore: adattamenti tecnici, programmazione dell'allenamento, regolamenti tecnici, classificazioni, modelli di organizzazione delle attività didattiche.
Tirocinio	20 ore di tirocinio presso società affiliata alla FISPIC con attività paralimpica di atleti di livello regionale e giovanile.
Prova d'esame	Produzione elaborato su di un ciclo di allenamento, test scritto a risposta multipla, colloquio di verifica.
Corsi di specializzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Classificatore • Docente per area Tecnica

Terzo Livello: Allenatore Capo

Il corso di formazione per allenatore capo ha lo scopo di offrire competenze specifiche relative all'allenamento e alla gestione delle squadre agonistiche. La qualifica caratterizza un allenatore in grado di coordinare uno staff tecnico e allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico assoluto.

Per ricoprire ruoli tecnici all'interno delle squadre Nazionali delle discipline federali bisogna essere in possesso di almeno il terzo livello.

Si può accedere al corso dopo aver conseguito la qualifica di secondo livello.

Requisiti	Essere in possesso del titolo di secondo livello ALLENATORE (SNaQ/CIP)
Durata	24 ore
Parte generale	50% del monte ore: fisiologia, biomeccanica, alimentazione, normativa anti-doping, metodologia dell'allenamento, approfondimenti di preparazione atletica, approfondimenti di psicologia dello sport.
Parte specifica	50% del monte ore: adattamenti tecnici, programmazione dell'allenamento, regolamenti tecnici, classificazioni, videoanalisi, struttura e organizzazione di un gruppo sportivo.
Tirocinio	20 ore di tirocinio presso società affiliata alla FISPIC con attività paralimpica di atleti assoluti e supervisione di un allenatore capo.
Prova d'esame	Produzione elaborato su di un ciclo di allenamento, test scritto a risposta multipla, colloquio di verifica.
Corsi di specializzazione	Formatore di Area Tecnica Corsi primo e secondo livello

Quarto Livello: Tecnico di quarto livello

La qualifica individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento.

Requisiti	Essere in possesso di:
------------------	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • titolo di terzo livello ALLENATORE CAPO • titolo di studio universitario • comprovate esperienze di gestione tecnica di squadre in ambito di alto livello internazionale • aver partecipato ad attività di ricerca e formazione
Assegnazione del titolo	Il Consiglio Federale potrà insignire del titolo di quarto livello i tecnici che risultino in possesso dei citati requisiti.
Corsi di specializzazione	E' possibile ipotizzare con il tempo un corso di alta formazione per diventare tecnici di quarto livello

3.1.1 Schedulazione tematica ed oraria dei Corsi di Formazionale per Tecnici Sportivi FISPIC

In base alla specifica disciplina sportiva federale (Calcio a 5 B1, Calcio a 5 B2/3, Goalball, Torball, Judo, Showdown, Blind Tennis, Scacchi) in fase di indizione dei Corsi per Tecnici Sportivi dovrà essere seguita la specifica schedulazione indicata nell'Allegato A del presente Regolamento.

3.2. Formatore Federale

3.2.1 La figura del Formatore è riconosciuta dal Consiglio Federale su indicazione della Commissione della Formazione a coloro i quali risultino in possesso di competenze didattiche specialistiche nelle aree di formazione federale.

3.2.3 Al fine di agevolare l'individuazione dei Formatori Federali la Federazione può indire appositi Corsi di Formazione.

3.2.2 Per quel che riguarda la qualifica di Formatore Area Tecnica, salvo quanto previsto al successivo punto 3.2.3, è necessario partecipare ai Corsi di specializzazione indetti dalla Federazione e ciascun corsista all'atto dell'iscrizione al Corso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Brevetto tecnico di secondo livello: Formatore Area Tecnica Corsi primo Livello
- Brevetto tecnico di terzo livello: Formatore Area Tecnica Corsi di primo e secondo Livello

3.2.3 In deroga a quanto stabilito al punto 3.2.2 del seguente articolo, viene data facoltà al Consiglio Federale, sentito il parere della Commissione della Formazione, di deliberare "ope legis" e in via del tutto eccezionale, l'attribuzione di una qualifica di Formatore Federale a coloro che abbiano

maturato nella specifica disciplina debite competenze e una valida esperienza pregressa in materia.

- 3.2.4 Il Formatore ha il compito di mettere a disposizione dei corsisti, anche attraverso materiale didattico da lui predisposto, la totale e migliore conoscenza del settore di competenza tecnica, mediante la propria capacità di approfondimento e aggiornamento sui regolamenti Nazionali ed Internazionali e sulle metodiche Tecnico Tattiche di apprendimento della disciplina sportiva;

3.3 Ufficiale di gara

- 3.3.1 L'Ufficiale di gara, anche detto Arbitro, è la figura sportiva cui compete la direzione della gara. All'interno della FISPIC vengono riconosciuti i seguenti ruoli arbitrali:

- Arbitro Allievo;
- Arbitro Nazionale;
- Arbitro Internazionale.

- 3.3.2 La qualifica di Arbitro Allievo viene conferita, previo superamento di apposito corso di formazione teorico/pratico di abilitazione a carattere nazionale, indetto dalla Federazione in forma diretta o tramite un Organo periferico espressamente autorizzato. Per aderire occorre inviare una domanda alla Federazione, secondo il bando indetto, attestante i titoli e con allegato il curriculum. Possono partecipare al corso di abilitazione in base alla specifica disciplina tutti coloro che possiedano i richiesti requisiti fisici di idoneità per il ruolo di Arbitro, in base alla tabella all'uopo predisposta dalla Commissione Medica Federale e che, alla data di indizione del corso, abbiano compiuto i 18 anni di età.

- 3.3.3 La qualifica di Arbitro Nazionale viene conferita, dopo 1 anno, a tutti gli Arbitri Allievi che abbiano dimostrato attitudine all'arbitraggio. È compito del Responsabile Arbitri Federale redigere un'apposita scheda di valutazione generale, tenendo conto delle relazioni individuali predisposte, di volta in volta, dall'Arbitro rappresentante il settore nella Commissione Esecutiva in Campo. L'immissione nel Ruolo Nazionale è deliberata dal Consiglio Federale, senza onere di dover sostenere esami di valutazione da parte degli Allievi segnalati.

- 3.3.4 Gli Arbitri Internazionali sono nominati dall'Organismo Internazionale di riferimento, secondo le modalità da questo stabilite. È condizione essenziale, affinché possa essere proposto, che il candidato ad Arbitro Internazionale sia in attività in un Campionato Nazionale della FISPIC ed abbia una buona conoscenza della lingua inglese. Gli Arbitri Internazionali hanno anche il dovere, se convocati, di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di tutte le Nazionali

Italiane di qualsiasi ordine e grado.

- 3.3.5 La Federazione può nominare un Responsabile Arbitrale di disciplina o anche Designatore Arbitrale tra coloro che abbiano esperienza in merito alla disciplina e almeno la qualifica di Arbitro Nazionale
- 3.3.6 Per quanto non espressamente previsto nel Presente Regolamento in merito al settore arbitrale si rimanda ai regolamenti arbitrali di disciplina della Fispic.

Art. 4

Albo Tecnico Federale

- 4.1 Presso la FISPIC è istituito l'Albo Tecnico Federale nel quale verranno inseriti tutti i corsisti che, superate le prove d'esame previste per la relativa qualifica, riceveranno il brevetto tecnico federale.
- 4.2 L'iscrizione all'Albo Nazionale Federale ha validità annuale.
- 4.3 I Tecnici inseriti negli Albi dei Ruoli a seguito del conseguimento di specifico brevetto (I - II - III - IV livello), per il mantenimento della qualifica, dovranno provvedere al tesseramento individuale versando la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale e nel caso fossero già destinatari di un tesseramento societario, versando la quota di differenza.
- 4.4 In caso di mancato versamento della quota prevista per il rinnovo del brevetto nei termini previsti dai Regolamenti Federali il tecnico viene dichiarato sospeso salvo la possibilità di versare la quota moratoria entro e non oltre comunque il 30 giugno di ciascun anno. La sospensione ha durata massima di 1 anno. Nel caso in cui il tecnico sospeso intenda rinnovare l'iscrizione all'Albo per l'anno successivo dovrà provvedere anche al versamento della quota relativa all'anno precedente (quota moratoria). In mancanza verrà dichiarato decaduto.
- 4.5 Coloro i quali siano in possesso di un brevetto tecnico in più discipline federali dovranno pagare un'unica quota di tesseramento individuale che varrà per tutti i brevetti conseguiti;
- 4.6 Per gli Ufficiali di Gara è requisito vincolante per esercitare lo specifico ruolo, formalizzare il tesseramento annuale alla FISPIC.
- 4.7 La qualifica ufficialmente attribuita sarà riportata nella tessera federale personale e la validazione della tessera per la stagione sportiva di riferimento attesterà la regolare iscrizione all'Albo Tecnico Federale.

- 4.8 Agli iscritti all'Albo Nazionale Tecnici è fatto obbligo di frequentare, ogni quadriennio paralimpico, il corso di aggiornamento curricolare, indetto dalla FISPIC.
- 4.9 Agli iscritti all'Albo Nazionale Ufficiali di Gara è fatto obbligo di frequentare, i corsi di aggiornamento, organizzati dalla FISPIC.
- 4.10 Al termine di ogni stagione sportiva sarà deliberata dal Consiglio Federale su indicazione della Commissione federale, la revisione e l'aggiornamento di ciascun Albo Nazionale Federale.

Art. 5

Albo Nazionale Formatori

- 5.1 Presso la FISPIC è istituito l'Albo Nazionale dei Formatori nel quale verranno inseriti tutti i nominativi dei Formatori Federali individuati dalla Commissione o nominati "ope legis" e che rispondono ai requisiti richiesti per ricoprire tale ruolo.
- 5.2 Per i Formatori è requisito vincolante per esercitare lo specifico ruolo della formazione, formalizzare il tesseramento alla FISPIC e provvedere al versamento della relativa quota di iscrizione all'Albo Formatori.
- 5.3 L'Albo dei Formatori FISPIC è articolato per aree di competenza, in particolare:
- Area Tecnica;
 - Area Giudici di Gara;
 - Area Medica;
 - Area Psicologica;
 - Area Giuridico-sportiva.
- 5.4 Per accedere all'Albo l'interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere maggiorenne e cittadino italiano o di altra nazionalità, purché in regola, in quest'ultimo caso, con gli adempimenti previsti dalle leggi italiane e dalle specifiche disposizioni per l'accesso ed il soggiorno in Italia;
 - b) essere in regola con il tesseramento individuale;
 - c) non essere assoggettato a provvedimento disciplinare, in corso di esecuzione, comminato dagli Organi di Giustizia Federale.
- 5.5 La mancata ottemperanza agli adempimenti previsti comporterà l'impossibilità di registrazione all'Albo Formatori, ovvero di rinnovo qualora il formatore già vi appartenesse.

Art. 6

Sospensione e decadenza Ruoli Federali

- 6.1 L'appartenenza ai ruoli, di cui al presente Regolamento, si può perdere per sospensione e decadenza.
- a) Sospensione dall'Albo federale
- i. per il mancato rinnovo annuale dell'iscrizione all'Albo;
 - ii. per provvedimento disciplinare adottato dagli Organi di Giustizia Federale;
 - iii. per mancata partecipazione a uno dei corsi di aggiornamento obbligatori;
 - iv. su segnalazione della Commissione della Formazione a seguito di verifica che attesti la mancanza di capacità del Formatore a ricoprire tale ruolo.
- b) Decadenza dall'Albo federale
- i. per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo per 2 anni consecutivi;
 - ii. per mancato versamento della quota di iscrizione all'Albo dell'anno precedente in caso di sospensione per mancato rinnovo annuale;
 - iii. per mancata partecipazione a due stage di aggiornamento consecutivi;
 - iv. per dimissioni volontarie rassegnate per iscritto;
 - v. per ritiro della tessera, da parte della FISPIC, a seguito di provvedimenti disciplinari adottati dai competenti Organi di Giustizia;
 - vi. in caso di sospensione dal Ruolo ai sensi di quanto stabilito al punto a) di durata superiore a 1 anno.
- 6.2 La sospensione e decadenza dai ruoli è sancita dalla Commissione della Formazione e approvata dal Consiglio Federale, con notifica scritta all'interessato, contenente la motivazione.
- 6.3 Il reintegro nei quadri tecnici federali a seguito di provvedimento di decadenza è consentito solo in casi eccezionali e solo su richiesta scritta e motivata dell'interessato alla Commissione. In caso di accettazione l'interessato dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote di tesseramento scadute oltre quella in corso e la partecipazione al corso di aggiornamento annuale.
- 6.4 Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.3 coloro che volessero richiedere nuovamente l'iscrizione al ruolo, saranno obbligati a iscriversi e superare il primo corso utile indetto dalla Federazione, ponendo in essere quindi tutti gli atti all'uopo previsti dal Regolamento.

Art. 7

La Formazione Specifica

- 7.1 La schedulazione tematica ed oraria dei corsi per i Tecnici e gli Ufficiali di Gara è riportata quale appendice al presente Regolamento.
- 7.2 La formazione dei Tecnici FISPIC, si fonda su una parte teorica, strutturata su quattro aree di Formazione (tecnica/regolamentare, medica, psicologica e giuridica), e su una parte pratica relativa alla formazione sul “campo” degli aspetti tecnici della disciplina scelta.
- 7.3 La formazione degli ufficiali di gara FISPIC si fonda su una parte teorica, strutturata su tre aree di formazione (tecnica/regolamentare, medica e psicologica) e su una parte pratica relativa alla formazione sul “campo” degli aspetti tecnici della disciplina scelta.
- 7.4 La Federazione può organizzare l’attività didattica direttamente o avvalendosi di un suo Organo Periferico o del CIP o, ancora, incaricando una Società Sportiva ad essa affiliata.
- 7.5 L’attività di formazione può essere erogata anche a distanza, ovvero secondo le modalità della formazione a distanza attraverso apposita piattaforma digitale ad hoc, strutturata in moduli Formativi basati su un determinato monte ore, comprendente la parte teorica e la relativa parte pratica con il rilascio di attestato di frequenza.

Art. 8

Struttura Generale dei Corsi

- 8.1 Tutti i partecipanti, all’atto dell’iscrizione ai corsi FISPIC, dovranno risultare tesserati alla Federazione, quale garanzia della copertura assicurativa durante lo svolgimento delle ore di lezione del corso.
- 8.2 La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sarà permesso un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale.
- 8.3 Il numero minimo e massimo dei partecipanti a ciascun corso sarà stabilito dalla Commissione della formazione, anche in base alla tipologia di corso e alla reale necessità federale.
- 8.4 Dell’indizione di un corso ne sarà data la massima diffusione, comunicandola agli organi regionali e alle Società, nonché interessando Federazioni, Enti di Promozione, Istituti Scolastici, Facoltà

Universitarie, Associazioni di categoria, ecc. e pubblicandola sul sito istituzionale federale, e sui social.

Art. 9

Iter Procedurale di Organizzazione dei Corsi

- 9.1 La Commissione della Formazione redige e sottopone all'attenzione del Consiglio Federale il programma annuale dei Corsi di Formazione FISPIC indicando per ciascun corso:
- il programma di massima;
 - la struttura ospitante per la parte teorica e pratica;
 - il costo di iscrizione al corso (secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale);
 - i nominativi dei formatori di ciascuna area (medica, giuridica, psicologica, tecnica), scelti dagli Albi ufficiali della FISPIC, aggiornati all'anno in corso;
 - il nominativo del Tutor che si intende incaricare al coordinamento di tutte le fasi del singolo corso e l'indicazione delle specifiche mansioni;
- 9.2 Fermo restando quanto stabilito al punto suddetto, tutti coloro che intendono avanzare la propria candidatura per l'organizzazione di un corso di formazione FISPIC dovranno fare richiesta per iscritto di autorizzazione del corso alla Commissione Federale Formazione, specificando il tipo di corso che si intende realizzare e il periodo in cui si vuole svolgere.
- 9.3 Una volta definito quanto stabilito nei punti suindicati, l'organizzatore in piena collaborazione con la segreteria federale provvederà all'indizione del corso dandone opportuna comunicazione almeno 60 giorni prima;
- 9.4 Il Bando di indizione del Corso dovrà riportare nel dettaglio:
- il programma dettagliato del Corso;
 - i nominativi dei Formatori e della Commissione d'esame se prevista;
 - la struttura ospitante per la parte teorica e pratica;
 - il costo di iscrizione al corso;
 - informazioni logistiche;
 - materiale didattico.
- 9.5 Terminato il corso teorico-pratico, l'organizzazione dovrà inoltrare alla FISPIC un verbale conclusivo del corso contenente:

- a. La data prevista per lo svolgimento degli esami finali, se svolti in data diversa del corso, che dovrà tener conto, della provenienza dei corsisti;
 - b. L'elenco dei componenti la Commissione d'Esame, della quale deve obbligatoriamente far parte il Formatore dell'Area Tecnica;
 - c. L'elenco dei discenti ammessi a sostenere gli esami;
 - d. L'elenco dei discenti promossi e bocciati.
- 9.6 Gli esami dovranno svolgersi possibilmente nell'arco di una giornata, in base al numero di iscritti e alla tipologia di esami da effettuare.
- 9.7 Ultimate le prove d'esame, entro i 30 giorni successivi, dovranno essere trasmessi gli esiti ufficiali ai corsisti in base a specifico verbale ufficiale sottoscritto dalla Commissione Esaminatrice;
- 9.8 Rientra fra i compiti della Federazione l'inserimento nei rispettivi albi dei corsisti che abbiano superato gli esami con esito favorevole, per mezzo di apposita delibera da parte del Consiglio Federale, nonché il rilascio dei relativi brevetti, subordinatamente alla regolare posizione nei confronti del tesseramento individuale.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

- 10.1 A partire dalla stagione sportiva 2021/2022 non saranno consentiti tesseramenti in qualità di tecnici a persone non in possesso di un Brevetto FISPIC (di primo/secondo/terzo/quarto livello).
- 10.2 Viene consentito tesserare tecnici seppur non in possesso del brevetto FISPIC, prevedendo come titolo transitorio il primo livello SNaQ CONI. I tesserati si impegnano a intraprendere il percorso formativo paralimpico entro 1 anno dal tesseramento.
- 10.3 Al presente Regolamento della Formazione, segue il Sistema di Conversione Titoli come indicato dalle Linee Guida SNaQ CIP, approvato dal Consiglio Federale e pubblicato.
- 10.4 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, le Società affiliate Fispic dovranno presentare i titoli federali in possesso dei propri tecnici.
- 10.5 Entro settembre 2021 la Federazione pubblicherà gli Albi Federali dei:
- Tecnici (I – II – III – IV Livello) delle varie discipline federali;
 - Giudici di gara/arbitri;
 - Formatori.

10.6 La Commissione della Formazione predispone un calendario di corsi di formazione per eventuali adeguamenti titoli.

MODULO FORMATIVO CORSO DI PRIMO LIVELLO PER ISTRUTTORE TECNICO FISPIC

PERCORSO 1.A

DURATA COMPLESSIVA: 24 ORE DI DIDATTICA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ BLENDED (ONLINE E/O IN PRESENZA) DI CUI 60% PARTE GENERALE E 40% PARTE SPECIFICA

1) Parte Generale

Area Giuridica: totale 3 ore

- Il movimento paralimpico a livello internazionale e nazionale.
- L'organizzazione del CIP, delle federazioni paralimpiche ed in particolare della FISPIC.
- Elementi di diritto sportivo.

Area Medica: totale 5 ore

- Classificazioni visive.
- Attività sportiva agonistica e non agonistica: differenze e ambiti di applicabilità.
- Norme Sportive Antidoping.

Area Psicologica: totale 6 ore

- Caratteristiche comportamentali e relazionali ricorrenti in presenza delle diverse tipologie di disabilità: approfondimento disabilità visiva.
- L'importanza di una comunicazione efficace tra istruttore-atleta-famiglia.
- Il significato di apprendimento e l'educazione psicomotoria.
- Il movimento del corpo alla base degli apprendimenti cognitivi e relazionali.
- L'avviamento all'attività sportiva, la motivazione e l'autostima.
- La gestione dell'ansia, dell'aggressività, della tensione agonistica.
- Strutture e dinamiche dei gruppi, leadership e comunicazione.

2) Parte specifica

Area Tecnica: totale 10 ore

- Regolamento Tecnico di disciplina: analisi differenze rispetto al Regolamento Tecnico della disciplina non paralimpica (1 ora).
- L'atleta ipovedente: approccio e metodologia di allenamento (2 ore).
- L'atleta non vedente: approccio e metodologia di allenamento (4 ore).
- Esercitazioni pratiche (3 ore).

Tirocinio

Il corsista è tenuto ad effettuare n. 20 ore di tirocinio presso società sportiva affiliata FISPIC con

supervisione di un Tecnico di almeno secondo livello e alla presentazione di un elaborato sul tirocinio.

Esame

Test scritto a risposta multipla e colloquio di verifica.

MODULO FORMATIVO CORSO DI PRIMO LIVELLO PER ISTRUTTORE TECNICO FISPIC

PERCORSO 1.B

DURATA COMPLESSIVA: 40 ORE DI DIDATTICA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ BLENDED (ONLINE E/O IN PRESENZA) DI CUI 60% PARTE GENERALE E 40% PARTE SPECIFICA

1) Parte generale

Area Giuridica: totale 6 ore

- Il movimento paralimpico a livello internazionale e nazionale
- L'organizzazione del CIP, delle federazioni paralimpiche ed in particolare della FISPIC
- Elementi di diritto sportivo

Area Medica: totale 9 ore

- Classificazioni visive
- Attività sportiva agonistica e non agonistica: differenze e ambiti di applicabilità
- Norme Sportive Antidoping

Area Psicologica: totale 9 ore

- Caratteristiche comportamentali e relazionali ricorrenti in presenza delle diverse tipologie di disabilità: approfondimento disabilità visiva.
- L'importanza di una comunicazione efficace tra istruttore-atleta-famiglia.
- Il significato di apprendimento e l'educazione psicomotoria.
- Il movimento del corpo alla base degli apprendimenti cognitivi e relazionali.
- L'avviamento all'attività sportiva, la motivazione e l'autostima.
- La gestione dell'ansia, dell'aggressività, della tensione agonistica.
- Strutture e dinamiche dei gruppi, leadership e comunicazione.

2) Parte specifica

Area Tecnica: totale 16 ore

- Regolamento Tecnico di disciplina: analisi dettagliata e approfondimenti (5 ore)
- L'atleta ipovedente: approccio e metodologia di allenamento (2 ore)
- L'atleta non vedente: approccio e metodologia di allenamento (4 ore)
- Esercitazioni pratiche (5 ore)

Tirocinio

Il corsista è tenuto ad effettuare n. 20 ore di tirocinio presso società sportiva affiliata FISPIC con supervisione di un Tecnico di almeno secondo livello e alla presentazione di un elaborato sul

tirocinio.

Esame

Test scritto a risposta multipla e colloquio di verifica.

MODULO FORMATIVO CORSO DI SECONDO LIVELLO PER ALLENATORE FISPIC

PERCORSO 2.A

DURATA COMPLESSIVA: 40 ORE DI DIDATTICA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ BLENDED (ONLINE E/O IN PRESENZA) DI CUI 50% PARTE GENERALE E 50% PARTE SPECIFICA

1) Parte Generale

Area Medica: totale 16 ore

- Alimentazione e sport (4 ore)
- Nozioni di preparazione atletica (6 ore)
- Antidoping e normativa di riferimento (6 ore)

Area Psicologica: totale 4 ore

- Nozioni di Psicologia dello Sport (1 ora)
- Mental coaching (3 ore)

2) Parte specifica

Area Tecnica: totale 20 ore

- Approfondimento Regolamento Tecnico di disciplina (3 ore)
- Approfondimento classificazioni visive (2 ore)
- L'atleta ipovedente: programmazione dell'allenamento (4 ore)
- L'atleta non vedente: programmazione dell'allenamento (4 ore)
- Esercitazioni pratiche (7 ore)

Tirocinio

Il corsista è tenuto ad effettuare n. 20 ore di tirocinio presso società sportiva affiliata FISPIC con la partecipazione di atleti paralimpici praticanti la disciplina e alla presentazione di un elaborato sul tirocinio.

Esame

Test scritto a risposta multipla e colloquio di verifica

MODULO FORMATIVO CORSO DI SECONDO LIVELLO PER ALLENATORE FISPIC

PERCORSO 2.B

DURATA COMPLESSIVA: 28 ORE DI DIDATTICA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ BLENDED (ONLINE E/O IN PRESENZA) DI CUI 50% PARTE GENERALE E 50% PARTE SPECIFICA

1) Parte Generale

Area Medica: totale 10 ore

- Alimentazione e sport (2 ore)
- Nozioni di preparazione atletica (4 ore)
- Antidoping e normativa di riferimento (4 ore)

Area Psicologica: totale 3 ore

- Nozioni di Psicologia dello Sport (1 ora)
- Mental coaching (2 ore)

2) Parte specifica

Area Tecnica: totale 14 ore

- Approfondimento Regolamento Tecnico di disciplina (1 ora)
- Approfondimento classificazioni visive (1 ora)
- L'atleta ipovedente: programmazione dell'allenamento (3 ore)
- L'atleta non vedente: programmazione dell'allenamento (3 ore)
- Esercitazioni pratiche (6 ore)

Tirocinio

Il corsista è tenuto ad effettuare n. 20 ore di tirocinio presso società sportiva affiliata FISPIC con la partecipazione di atleti paralimpici praticanti la disciplina e alla presentazione di un elaborato sul tirocinio.

Esame

Test scritto a risposta multipla e colloquio di verifica

MODULO FORMATIVO CORSO DI TERZO LIVELLO PER ALLENATORE CAPO FISPIC

DURATA COMPLESSIVA: 24 ORE DI DIDATTICA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ BLENDED (ONLINE E/O IN PRESENZA) DI CUI 50% PARTE GENERALE E 50% PARTE SPECIFICA

1) Parte Generale

Area Medica: totale 10 ore

- Alimentazione e sport (2 ore)
- approfondimenti di preparazione atletica (4 ore)
- Antidoping e normativa di riferimento (2 ore)

Area Psicologica: totale 3 ore

- Approfondimenti di Psicologia dello Sport (2 ore)
- Mental coaching (2 ore)

2) Parte specifica

Area Tecnica: totale 12 ore

- Approfondimento Regolamento Tecnico di disciplina (1 ora)
- Approfondimento classificazioni visive (1 ora)
- L'atleta ipovedente: programmazione dell'allenamento (1 ora)
- L'atleta non vedente: programmazione dell'allenamento (1 ora)
- Videoanalisi (2 ore)
- Struttura e organizzazione di un team (2 ore)
- Esercitazioni pratiche (4 ore)

Tirocinio

Il corsista è tenuto ad effettuare n. 20 ore di tirocinio presso società sportiva affiliata FISPIC con la partecipazione di atleti paralimpici di Interesse Nazionale praticanti la disciplina e supervisione di un allenatore capo e alla presentazione di un elaborato su di un ciclo di allenamento.

Esame

Test scritto a risposta multipla e colloquio di verifica

MODULO FORMATIVO CORSO UFFICIALE DI GARA FISPIC

DURATA COMPLESSIVA: MINIMO 14 ORE DI DIDATTICA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ BLENDED (ONLINE E/O IN PRESENZA)

1) Parte Generale

Area Giuridica: totale 1 ora

- Il movimento paralimpico a livello internazionale e nazionale
- L'organizzazione del CIP, delle federazioni paralimpiche ed in particolare della FISPIC

Area Medica: totale 1 ora

- Le classificazioni visive

2) Parte specifica

Area Tecnica: totale 10 ore

- Lettura e spiegazione Regolamento Tecnico di disciplina (4 ore)
- compilazione dei Referti arbitrali (2 ore);
- Video-analisi (2 ore)
- Direzione di una partita e copertura di tutti i ruoli arbitrali (5 ore)

Esame

Test scritto a risposta multipla e colloquio di verifica;

Il superamento del corso conferisce al candidato la qualifica di Arbitro Allievo. L'Arbitro Allievo viene promosso ad Arbitro Nazionale dopo 1 anno di attività su segnalazione del Designatore Nazionale degli arbitri.

CORSI DI AGGIORNAMENTO FEDERALI

La Federazione può indire corsi di aggiornamento che saranno organizzati in un fine settimana per un totale di **10 ore** suddiviso in 3 ore di teoria, 7 di pratica, alle quali si aggiungono 30 minuti di verifica scritta e 1 ora e 30 minuti di verifica pratica.